

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI
AL CONSUMO UMANO

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
	Indirizzo Codice postale N. tel.		I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome		I.6.				
	Indirizzo Codice postale N. tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Co-dice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>				I.16. PIF di entrata nell'UE		
	Identificazione Riferimento documentale				I.17.		
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
				I.20. Peso lordo			
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce		Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
		Tipo di trattamento		Impianto di fabbricazione			
				Numero di colli			
				Peso netto			

	II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1 (¹) Attestato sanitario		
	<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e 854/2004 e certifica che i prodotti della pesca sopradescritti sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; — sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, se del caso, preparati, trasformati, congelati e scongelati in modo igienico, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV del regolamento (CE) n. 853/2004; — soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; — sono stati imballati, immagazzinati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII del regolamento (CE) n. 853/2004; — recano una marchiatura in conformità all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004; — sono rispettate le garanzie che coprono gli animali vivi e i relativi prodotti, se di acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29; nonché — hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 854/2004. 		
	II.2 (²)(⁴)Attestato sanitario per pesci e crostacei di acquacoltura		
	II.2.1 (³)(⁴)[Prescrizioni per le specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica, necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla		
	<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(⁵)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (⁴)[sindrome ulcerativa epizootica] (⁴)[necrosi ematopoietica epizootica] (⁴)[sindrome di Taura] (⁴)[malattia della testa gialla] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicato il sospetto di infezioni, (ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 		
II.2.2 (³)(⁴)[Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi, destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione			
<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali d'acquacoltura o i relativi prodotti indicati nella parte I del presente certificato:</p> <p>(⁶)provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da (⁴)[setticemia emorragica virale] (⁴)[necrosi ematopoietica infettiva] (⁴)[anemia infettiva dei salmoni] (⁴)[virus erpetico delle carpe koi] (⁴)[malattia dei punti bianchi] in conformità al capo in VII della direttiva 2006/88/CE o alla norma pertinente dell'OIE dall'autorità competente del suo paese, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora le venga comunicato il sospetto di infezioni, (ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie e (iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.] 			
II.2.3 Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura			
<p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:</p>			
II.2.3.1 gli animali di acquacoltura sopra indicati sono trasportati in condizioni, qualità dell'acqua compresa, tali da non alterare il loro stato sanitario;			
II.2.3.2 il container o la barca vivaio utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico o non sono stati utilizzati in precedenza e			
II.2.3.3 la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che recano le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7 a I.11 della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:			
<p>“(⁴)[Pesci](⁴)[Crostacei] destinati al consumo umano nella Comunità”.</p>			

II. Attestato sanitario	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
-------------------------	---	-------

Note**Parte I:**

- Casella I.8: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l'area di produzione.
- Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: Numero di immatricolazione (carrichi ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.
- Casella I.19: Utilizzare i codici SA appropriati: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05.
- Casella I.23: Identificazione del numero di container/sigillo: se esiste un numero di sigillo progressivo, deve essere indicato.
- Casella I.28: Natura della merce: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.
 Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.
 Impianto di fabbricazione: sono comprese navi officina, navi congelatrici, depositi frigorifero, stabilimenti di trasformazione.

Parte II:

- (¹) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o in altre normative comunitarie.
- (²) La parte II.2 del presente certificato non si applica a:
- a) crostacei non vitali, vale a dire crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati nell'habitat da cui sono stati prelevati,
 - b) pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione,
 - c) animali di acquacoltura e relativi prodotti, commercializzati per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,
 - d) crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale,
 - e) crostacei destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza stoccaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.
- (³) Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più malattie tra quelle indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
- (⁴) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (⁵) Per le partite di specie sensibili a sindrome ulcerativa epizootica, necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, questa dichiarazione va conservata perché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte della Comunità.
- (⁶) Perché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva dei salmoni, virus erpetico delle carpe koi e malattia dei punti bianchi oppure sottoposti ad un programma di sorveglianza o eradicazione applicato in conformità all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, va conservata una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alla/e malattia/e per cui sono richiesti l'immunità o programmi specifici. I dati sullo stato sanitario di tutte le aziende e zone destinate alla molluschicoltura della Comunità sono forniti sul sito.
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
- Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

Ispettore ufficiale:

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:»

Timbro: